



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0096113/12 - 04/07/2012

Provincia di Padova



Provvedimento n. 162/IPPC/2012

Prot. Gen. n. del

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 35131 PADOVA

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

## AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 2.6 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006

Punto I.6 dell'allegato B della L.R. n. 26 del 16.08.2007

Revoca e sostituzione provvedimento n. 5/IPPC/2007 del 29/10/2007

Ditta: **NECE SPA**  
Sede attività: Via Marco Polo, 2  
Comune: 35010 BORGORICCO PD

Sede legale: Via Marco Polo, 2 - Borgoricco (PD)  
Partita I.V.A.: 00116170283

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

#### - VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", che abrogava il D.Lgs. 372/99, successivamente modificato con la Legge 243/2007 e il Decreto Legislativo 4/2008;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 128 del 29 giugno 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che inserisce le norme riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e revoca il Decreto Legislativo n. 59 del

1/12

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

18 febbraio 2005;

- la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive integrazioni e modifiche;
- la Legge Quadro n. 447 del 27 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 1 ottobre 2008, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 29 della G.U.R.I. n. 51 del 03/03/2009, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti al punto 2.6 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3826 del 09 dicembre 2008 recante "Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26 maggio 2009 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17 maggio 2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22 novembre 2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07 febbraio 2005;

• **CONSIDERATO:**

- l'allegato IX del parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", nel caso specifico:
  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
  2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del succitato decreto).

2/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- **RICHIAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 5/IPPC/2007 del 29/10/2007 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/2006), come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 31/07/2007, e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 24/09/2007 prot. n. 117506;
- **VISTA** la domanda della ditta sopraindicata, acquisita agli atti della Provincia in data 02/09/2009 prot. gen. n. 137561, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la continuazione dell'attività dell'impianto esistente di ossidazione anodica e colorazione dell'alluminio ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e le successive integrazioni prot. n. 11402 del 22/01/2010 e prot. n. 46807 del 28/03/2012;
- **RILEVATO** che l'impianto ricade nel punto 2.6 dell'allegato VIII Parte II del D.Lgs 152/2006 in quanto il volume delle vasche di trattamento (ossidazione, fissaggio e colorazione) superano la soglia prevista;
- **VISTO** l'avvio di procedimento inviato alla ditta sopraindicata in data 08/02/2012 prot. n. 21259;
- **RILEVATO** che la ditta sopraindicata ha pubblicato su "Il Mattino" del 22/02/2012 l'avviso di presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e che tale pubblicazione è stata inviata alla Provincia di Padova con nota del 24/02/2012 (prot. n. 29321 del 27/02/2012);
- **PRESO ATTO** che alla scadenza dei trenta giorni dalla pubblicazione sul quotidiano "Il Mattino" non sono pervenute alla Provincia di Padova memorie e/o osservazioni sul progetto presentato dalla ditta sopraindicata;
- **RILEVATO** che la ditta sopraindicata ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria A.I.A. come previsto dalla normativa succitata;
- **PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e dell'art. 29-quater commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006, si è riunita per trattare l'argomento "de quo" il giorno 18/04/2012, riportato nel verbale del 03/05/2012 prot. n. 61923, e la stessa ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;
- **VISTA** la nota di ETRA SPA del 26/04/2012 (prot. n. 61619 del 02/05/2012) con la quale integra e precisa quanto richiesto in sede della succitata Conferenza di Servizi relativamente agli scarichi produttivi in pubblica fognatura;
- **RITENUTO** di assumere il parere suddetto;
- **RILEVATO** che, durante la succitata Conferenza di Servizi (prot. n. 57745 del 20/04/2012), la ditta ha presentato entro i termini previsti dalla DGRV n. 2493 del 07/08/2007 domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria in scadenza il 28/10/2012;
- **RILEVATO** che l'impianto è dotato di un sistema di gestione ambientale rispondente ai requisiti della norma ISO 14001:2004 e che pertanto ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il rinnovo della domanda di autorizzazione integrata ambientale è effettuato ogni 6 (sei) anni;
- **VISTA** l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- **RITENUTO** di accogliere la domanda della ditta sopraindicata;
- **RITENUTO** pertanto di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 5/IPPC/2007 del 29/10/2007 a seguito del rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.l. al Gestore della ditta **NECE SPA** con impianto in Via Marco Polo, 2 - BORGORICCO (PADOVA) viene rilasciata l'Autorizzata Integrata Ambientale per l'attività esistente di ossidazione anodica e colorazione dell'alluminio:

<b>cod. 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.l.</b>
<b>Impianto per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.</b>
<b>Volume vasche destinate al trattamento NECE SPA: 210 mc</b>
<b>Descrizione dell'attività: ALLEGATO "QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA"</b>

### Art. 2

Le autorizzazioni:

<b>Estremi dell'atto</b>	<b>Ente Competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Oggetto</b>
n. 6/IPPC/2007	Provincia di Padova	29/10/2007	Autorizzazione Integrata ambientale provvisoria
n. 5340/EM	Provincia di Padova	31/05/2007	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
n. 1648/DEP/2005	Provincia di Padova	02/12/2005	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria

sono revocate e sostituite dal presente atto.

Si dà atto che il disposto dell'autorizzazione settoriale n. 150/2009 del 29/04/2009 allo scarico di acque reflue industriali (scarico n. Sf2) in pubblica fognatura, rilasciata da ETRA Spa, viene ricompreso nel presente provvedimento.

### Art. 3

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.l., l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** contiene le prescrizioni che garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente, i valori limite alle emissioni, nonché gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni dell'autorizzazione ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni, le misure relative alle condizioni diverse di quelle di normale esercizio e altre condizioni specifiche ai fini della tutela ambientale.

L'**autorizzazione Integrata Ambientale** è subordinata al rispetto delle **PRESCRIZIONI** riportate nell'Art. 4 e nell'Allegato "**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**", i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4/12

<b>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =</b>	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET <a href="http://www.provincia.padova.it">http://www.provincia.padova.it</a>
---	--

#### Art. 4

L'autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- 4.1 La data di inizio dell'attuazione dell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", che dovrà essere comunicata con le modalità previste dall'art. 5 punto 5.1, deve essere entro il 01/09/2012.
- 4.2 Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- 4.3 Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (V. Ospedale, 22), e comunque entro le otto ore successive al riscontro dell'evento, ogni rilevante anomalia o guasto, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o da influire in modo significativo sull'ambiente; l'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- 4.4 Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici).  
Ai sensi dell'art. 29-decies comma 5, il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni ed a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa fornire l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini ambientali. Qualora il Gestore si opponga all'accesso delle Autorità di Controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 4.5 In caso di cessazione dell'attività il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Padova un piano di **dismissione** dell'intero impianto **30 giorni prima della cessazione** definitiva, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 4.6 Il Gestore dell'impianto, ai sensi dell'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle **tariffe di istruttoria** secondo le disposizioni che verranno comunicate dalla Provincia, anche a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge.

## PRESCRIZIONI: EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.7 I valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non devono essere superiori a:

Camino n.	Parametro	Limite di emissione
1	Nebbie basiche (esprese come polveri)	30 mg/Nmc
	Acido solforico	30 mg/Nmc
	Alluminio	5 mg/Nmc
2	Nebbie basiche (esprese come polveri)	30 mg/Nmc
	Acido solforico	30 mg/Nmc
	Alluminio	5 mg/Nmc
5	Polveri	10 mg/Nmc
6	Polveri	10 mg/Nmc

- 4.8 I valori limite di emissione riportati nella tabella sovrastante si applicano ai periodi di **normale funzionamento dell'impianto** intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti stessi. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.
- 4.9 Le bocche dei camini n. 5 e 6 devono risultare ad asse verticale. Tutte le bocche dei camini devono essere più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
- 4.10 Deve essere apposta su ogni camino di cui alla prescrizione 4.7 apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.
- 4.11 Al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, i camini di cui alla prescrizione 4.7 devono essere dotati di fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali Unichim. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali, ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombrare.
- 4.12 Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, le emissioni in atmosfera convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.
- 4.13 Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

6/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TEL/FAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- 4.14 Le **emissioni diffuse** devono essere contenute quanto più possibile ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**PRESCRIZIONI: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI IDRICI**

- 4.15 Il Gestore è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali dell'impianto:

Pozzetto d'ispezione	Tipologia	Recapito finale
S1	Acque reflue industriali	Canale Lusore
Sf2	Acque reflue industriali	Fognatura acque nere (gestore ETRA Spa)

a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) i **valori di emissione dello scarico S1** devono essere conformi ai limiti previsti della tabella A del D.M. 30/07/1999;
- b) i **valori di emissione dello scarico Sf2** devono essere conformi ai limiti previsti della tabella 1 all'Allegato B del Piano di Tutela delle Acque colonna "Scarico in rete fognaria", a meno di deroghe concesse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante **diluizione** con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/2006;
- d) tutti gli scarichi devono essere resi **sempre accessibili** per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte di ciascuno scarico;
- e) deve essere presente allo **scarico n. S1** un sistema di **chiusura automatizzata** in caso di superamento dei valori critici segnalati dalla strumentazione installata (4 pHmetri e torbidi metro). Le acque di risulta dovranno essere opportunamente trattate e smaltite.

**PRESCRIZIONI: RIFIUTI**

- 4.16 Le modalità e le zone di stoccaggio dei rifiuti e la periodicità dei controlli devono essere conformi a quanto riportato nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

- 4.17 Il Gestore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "**deposito temporaneo**" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la detenzione e raccolta degli olii usati, delle emulsioni oleose e dei filtri usati deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 95/92 e s.m.i. e del D.M. 362/96 di attuazione.
- b) I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un **codice CER**, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; in merito alla miscelazione dei rifiuti, il Gestore deve rispettare quanto previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree

7/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 06700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.pudova.it>

adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

- c) **Le aree adibite all'accumulo** dei rifiuti pericolosi devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche e dal trasporto eolico; i **serbatoi** (ad esclusione di quelli dotati di doppia camera) per rifiuti liquidi devono essere collocati all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se si tratta di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore ad uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni.

#### PRESCRIZIONI: RUMORE

- 4.18 Nell'esercizio dell'impianto il Gestore è tenuto a rispettare:
- a) **I valori limite di emissione** di cui alla tabella B del DPCM 14/11/1997 in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, facendo riferimento a tutte le aree del territorio circostanti l'impianto per la specifica classe prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale;
  - b) **I valori limite assoluti di immissione** come previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale;
  - c) **I valori limite differenziali** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.
- 4.19 **Le rilevazioni fonometriche** dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16/03/1998 e dalle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 372".
- 4.20 Il Gestore è tenuto a eseguire una valutazione d'impatto acustico comprensiva del monitoraggio qualora si realizzino interventi o modifiche all'impianto che possano influire sulle emissioni sonore e, comunque, almeno con **frequenza** indicata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".
- 4.21 **Le relazioni di valutazione dell'impatto acustico e i monitoraggi** devono essere effettuate e redatte da tecnico competente secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 447/95. Nella redazione del documento il Gestore deve applicare le linee guida approvate con Delibera n. 3 del 29/01/2008 del Direttore Generale ARPAV.

#### PRESCRIZIONI: MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 4.22 Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con **le modalità e le frequenze e i metodi analitici** riportati nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".
- 4.23 Se non specificate nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", i **metodi di campionamento ed analisi** utilizzati per le attività di controllo devono essere tra quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 e/o dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o da norme nazionali prevalenti.
- 4.24 **Le modalità di analisi alle emissioni in atmosfera e i certificati delle analisi** devono rispettare i criteri elencati nel parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 04/06/2008 (Linee guida per campionamenti ed analisi) riportati nel sito internet della Provincia di Padova.

8/12

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/820181 | TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



**Art. 5  
COMUNICAZIONI**

- 5.1 Ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", ne dà comunicazione alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova entro la data prevista dalla **prescrizione n. 4.1.**
- 5.2 Il Gestore dell'impianto deve effettuare le **registrazioni** dei dati previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" seguendo le successive indicazioni:
- a) **Tutti i dati** devono essere registrati dal Gestore su documenti ad approvazione interna (eventualmente previsti dal Sistema di Gestione aziendale), o su appositi registri cartacei, o con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile;
  - b) In presenza di dati provenienti da analisi (emissioni in atmosfera, rifiuti, acque) i documenti/registri/files previsti al punto precedente potranno, a discrezione del Gestore, essere sostituiti dai **certificati analitici**;
  - c) Tutte le **registrazioni** e tutti i **certificati analitici** devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per tutta la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 5.3 Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia di Padova, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova **entro il 30 aprile** di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- a) un **report informatico**, il cui modello è reperibile sul sito internet ufficiale dell'ARPAV, adattato alla realtà aziendale e contenente i dati previsti dalle tabelle dell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"; i dati dovranno essere inseriti solamente se richiesti in corrispondenza della colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso solamente su supporto informatico;
  - b) una **relazione** di commento dei dati dell'anno in questione; per la presentazione l'azienda potrà fare uso delle procedure e della modulistica eventualmente prevista dal Sistema di Gestione aziendale; la relazione deve contenere la descrizione dei **metodi** di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico.
- 5.4 In occasione dell'effettuazione dei controlli previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" le **date fissate sia per il campionamento che per le analisi** dovranno essere comunicate al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, il quale potrà presenziare, con le seguenti modalità:
- a) per le **emissioni in atmosfera** e per gli **scarichi delle acque reflue industriali** con anticipo di almeno 15 giorni naturali;
  - b) per i **rifiuti prodotti** e per la **matrice Rumore** non devono essere comunicate.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere comunicata a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore, **entro 30 giorni** dalla variazione stessa.
- 5.6 Ai sensi del Regolamento CE n. 166/2006 (regolamento E-PRTR) e dell'art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare ogni anno all'Autorità competente e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tramite l'APAT (ora ISPRA), i dati sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito qualora **svolga un'attività specificata nell'allegato I del Regolamento comunitario citato superandone le soglie di capacità specifica e superi i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo specificati nell'allegato II del Regolamento comunitario citato.**

9/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

## Art. 6 CONTROLLI PROGRAMMATI

L'ARPAV effettua presso l'impianto **controlli programmati** con oneri a carico del Gestore secondo quanto previsto all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- La **frequenza programmata** è di **due controlli** nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ciascuno complessivo di tutte le ispezioni di tipo gestionale, tecnico e documentale (secondo la tabella riportata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"); uno dei due verrà integrato con indagini di tipo analitico.
- L'**effettuazione e le modalità** dei controlli programmati verranno comunicate al Gestore da ARPAV entro il **31 Dicembre** dell'anno precedente di quello del controllo.
- I controlli saranno volti ai seguenti **accertamenti**:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- Il Gestore avrà la possibilità di reperire un **Incaricato** che possa assistere alle ispezioni e alle eventuali indagini di tipo analitico.
- Ai sensi del DM 24/04/2008 e s.m.i., i metodi utilizzati per le indagini di tipo analitico saranno quelli del relativo Allegato V; ai sensi dello stesso allegato, resta facoltà di ARPAV, tenuto conto delle proprie possibilità tecniche e dei limiti ai costi, prevedere l'impiego di metodi alternativi purché previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o da altre norme tecniche nazionali e internazionali.
- Ai sensi dell'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il pagamento degli **oneri** da parte del Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal DM 24/04/2008 e dalla DGRV n. 1519 del 26/05/2009 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 29-decies commi 6 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi del titolo VI della Raccomandazione Europea 331/2001/CE, le **relazioni complete** contenenti:

- i dati relativi alle ispezioni
- le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni
- le proposte di eventuali misure da adottare

saranno comunicate al Gestore e alla Provincia e messe a disposizione del pubblico.

Qualora ne ravveda la necessità, l'Autorità Competente può disporre **ispezioni straordinarie** secondo quanto disposto dall'art. 29-decies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## Art. 7 GESTIONE DELLE ACQUE

Ai sensi della normativa vigente:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato/Comune è Autorità competente per gli scarichi civili in fognatura acque nere (scarico n. SF3);
- il Genio Civile è Autorità competente per la concessione di derivazione d'acqua prelevata da falda (n. 3 pozzi).

Il Gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni del **Piano di Tutela delle Acque** (delibera di Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009 e s.m.i.) entro i tempi previsti dal Piano di Tutela stesso.

10/12

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

#### Art. 8

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il presente provvedimento è rilasciato per un periodo di 6 anni e pertanto fino al 30/06/2018. Per il rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

#### Art. 9

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

#### Art. 10

L'Autorità Competente può disporre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale anche prima della scadenza prevista dal presente provvedimento nei seguenti casi:

- a seguito di ulteriori verifiche e/o dell'attuazione degli interventi previsti dall'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente;
- in attuazione del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e del Piano di tutela delle Acque;
- a seguito dell'entrata in vigore della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- a seguito della modifica di migliori tecniche disponibili;
- qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

#### Art. 11

La presente autorizzazione Integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica).

#### Art. 12

In caso di inadempienza alle PRESCRIZIONI di cui all'art. 4 del presente provvedimento vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dall'art. 29-decies e dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 5.1 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 4 del succitato decreto.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 5.3 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 5 del succitato decreto.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità competente con provvedimento motivato può prescrivere l'ottemperanza di quanto previsto ai rimanenti articoli del presente provvedimento.

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 20 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso allo Stato entro 120 giorni.

Si avverte  
DELL'ATT

Il presente atto è costituito da n. 12 pagine, dall'allegato "QUADRO PROGETTUALE DUTTIVA" dal "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA  
Dott.ssa *Mirella Dalla Pozza*

**NOTA:**

Il Gestore, salvo nei casi normati dal D.Lgs.160/2010 e s.m.i., dovrà inviare alla Provincia e all'ARPAV le comunicazioni, il report annuale ed eventuali relazioni previste dal presente provvedimento (con le scadenze e modalità ivi previste) mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

- Provincia: [provincia.padova@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net)
- Dipartimento Provinciale di ARPAV: [dappd@pec.arpav.it](mailto:dappd@pec.arpav.it)

12/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/820181 | TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>